

ALLEGATO A)

Condizioni di funzionamento, valori limite, impianti di abbattimento e prescrizioni per attività di lavorazione inerti.

1. Cicli tecnologici

1.1 Ambito di applicazione

La presente autorizzazione di carattere generale si applica ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. agli stabilimenti identificati come tali ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera h del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei quali sono condotte attività di lavorazione inerti.

1.2 Fasi lavorative

Con la presente autorizzazione a carattere generale sono autorizzate le seguenti fasi di lavoro:

- A) Movimentazione.
- B) Frantumazione, riduzione volumetrica.
- C) Macinazione, micronizzazione.
- D) Vagliatura.
- E) Stoccaggio materie prime e prodotti finiti.
- F) Lavorazioni esclusivamente meccaniche (cubettatura, burattatura, ecc.) e finitura non chimica dei materiali inerti e del pietrisco.

1.3 Materie prime oggetto dell'attività

Materiali inerti esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

1.4 Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

L'attività produce emissioni di Polveri per le quali i valori limiti da rispettare sono:

Tabella 1

| INQUINANTE | VALORE LIMITE |
|----------------|-----------------------|
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |

2. Definizioni

L'autorizzazione riguarda la lavorazione di materiali inerti che sono materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da materiali precedentemente usati nelle costruzioni. Sono esclusi dalla presente definizione i materiali classificati "rifiuto" che rientrano nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

3. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

3.1 Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio dei materiali avviene nei piazzali in cumuli o all'interno di dispositivi in modo da garantire condizioni di stabilità e sicurezza.

3.1.1 Piazzali

I piazzali di pertinenza interessati dai flussi di mezzi destinati alla ricezione di materie prime e trasporto del prodotto finito e le vie di transito interne devono essere mantenute pulite e adeguatamente umidificate con apposito impianto di umidificazione che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l'umidità del fondo, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti. L'umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento.

In caso di piazzali e vie di transito pavimentati, l'umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (ad es. moto scopa) con cadenza adeguata, valutata dal gestore ed indicata nella relazione tecnica. Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo dell'umidificazione;

3.1.2 Cumuli

Il gestore deve provvedere ad adottare la soluzione tecnica opportuna al fine di proteggere i cumuli dai fenomeni di erosione e trascinarsi dei materiali fini da parte del vento, quali l'inumidimento delle superfici, la copertura dei cumuli con teloni o l'inerbimento per i depositi di materiali quali il suolo che abbiano durata compatibile con la posa in opera e l'attecchimento delle sostanze vegetali adatte ed efficaci allo scopo.

3.1.3 Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto del materiale estratto, per evitare la dispersione di polvere dal carico devono essere installati degli idonei sistemi di copertura/telonatura, anche azionati elettricamente dall'autista del mezzo.

3.2 Camini

3.2.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere dotate di un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. La sezione di sbocco deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che ne possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

3.2.2 I punti di campionamento delle emissioni soggette al controllo dovranno essere accessibili in sicurezza in qualsiasi momento da parte degli organi di controllo, secondo le norme vigenti¹ ed essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) conformi alle norme UNI EN ISO 15259² per il campionamento così come previsto dalle metodiche in vigore.

3.3 Condizioni di avvio

3.3.1 Il soggetto dichiarante che si è avvalso della autorizzazione di carattere generale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competenti per territorio.

3.3.2 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, lo stesso soggetto dichiarante dovrà presentare una richiesta al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime

La proroga si intende concessa qualora il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

3.3.3 Dalla data di messa a regime dell'impianto decorre il termine di 20 (venti) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento nell'arco di 10 (dieci) giorni volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

3.3.4 I risultati delle analisi degli autocontrolli di cui al successivo punto 4, corredati da una relazione contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio.

3.4. Autocontrolli e Metodologia analitica

3.4.1 Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti delle emissioni convogliate devono essere eseguite in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

3.4.2 Gli autocontrolli, in ottemperanza dei dettami dell'art 271 c.17 del Dlgs 252/06 e s.m.i. sono effettuati sulla base dei metodi riportati di seguito:

| Parametro | Metodo* |
|-------------------------|--------------------|
| Portata, velocità media | UNI EN ISO 16911-1 |
| Polveri totali | UNI EN 13284-1 |

* i metodi riportati in tabella si intendono nell'ultima revisione disponibile, qualora il metodo venga ritirato, si farà riferimento alla norma tecnica sostitutiva.

3.4.3 La durata dei campionamenti, da effettuarsi nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati, dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme tecniche di cui ai

1 I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

2 Qualora la norma venga revisionata si intende l'ultima revisione disponibile, si considerano validi eventuali aggiornamenti normativi.

precedenti punto e alle norme di legge di cui all'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 ed eventuali successive modifiche; la durata dei singoli prelievi dovrà in ogni caso essere adeguata ai fini del raggiungimento della significatività del campionamento, ai principi generali delle norme richiamate.

- 3.4.4 Il soggetto dichiarante almeno 15 gg prima del giorno fissato per il campionamento dovrà comunicare ad ARPAT via PEC: la data e l'orario nei quali effettuare i prelievi; il nome ed il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi.
- 3.4.5 Successivamente ai campionamenti di cui al periodo di marcia controllata il gestore dello stabilimento, dovrà effettuare, con cadenza biennale, l'autocontrollo analitico delle emissioni convogliate (se presenti) per tutti i parametri indicati nonché la portata ed il tenore di ossigeno negli effluenti.
- 3.4.6 I risultati delle analisi corredate da una relazione tecnica, contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio.
- 3.4.7 Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
- in conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi, al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso,
 - in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione. Sul registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento devono essere riportati anche interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato.

3.5 Emissioni diffuse

- 3.5.1 Nel corso delle fasi di lavoro, soggette alla produzione di emissioni di polveri, il gestore deve attuare le misure gestionali di mitigazione che si sono rese necessarie per il raggiungimento dell'esito favorevole (presenza di recettori sensibili, altezze massime dei cumuli, barriere frangivento, bagnature ecc.) con riferimento alle metodiche pubblicate nelle Linee Guida ARPAT di cui all'Allegato 2 del PRQA per la stima del rateo emissivo PM10.
- 3.5.2 La mancata attuazione delle misure si configura quale inottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione generale.
- 3.5.3 La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto in caso di forte ventosità, e se del caso, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese.

3.6 Impianti di abbattimento

- Gli impianti/sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, qualora presenti, dovranno essere individuati nell'ambito degli impianti a secco (a filtro o a cartuccia) o ad umido.
- Dovranno essere presenti idonei punti di prelievo a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259 -e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPAT competente per territorio.
- Dovrà essere consentito un accesso in sicurezza secondo le norme specifiche sugli ambienti di lavoro.
- Gli impianti/sistemi di abbattimento dovranno essere soggetti a procedure di gestione degli eventi di malfunzionamento, definite da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- qualunque anomalia al loro funzionamento o interruzione di esercizio, tali da non assicurare il rispetto del valore limite di emissione di cui alla Tabella 1, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi;
- i sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1.

3.7 Silos e sfiati

- 3.7.1 Gli sfiati dei silos, se presenti, devono essere captati prima dello scarico in atmosfera e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1. I sistemi di abbattimento devono soddisfare le migliori tecnologie disponibili e rispettare le norme tecniche di settore vigenti.
- 3.7.2 Su ogni eventuale sfiato presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione dello stesso sfiato.

Schema della Relazione Tecnica

Dovranno essere specificate:

- destinazione urbanistica (Z.T.O.);
- Superficie totale (m²);
- Numero addetti fissi;
- Schema a blocchi del ciclo produttivo;
- le fasi lavorative;
- l'elenco delle materie prime impiegate in ogni fase del ciclo produttivo;
- l'elenco dei prodotti finali;
- gli eventuali sistemi di abbattimento adottati al fine di ridurre le emissioni sia puntuali che diffuse comprensiva anche della descrizione delle vie e piazzali di transito interni (es. se asfaltato o sterrato) e dei sistemi di abbattimento e di pulizia;
- la dichiarazione di avere effettuato, con esito favorevole la stima del rateo emissivo PM10 equivalente con riferimento alle metodiche indicate nelle Linee Guida di cui all'Allegato 2 del PRQA tenendo conto e riferendo le misure gestionali di mitigazione che si sono eventualmente rese necessarie per il raggiungimento dell'esito favorevole (presenza di recettori sensibili, altezze massime dei cumuli, barriere frangivento, bagnature ecc.);

Emissioni in atmosfera puntuali (qualora presenti)

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative:

- i punti di emissione presenti nell'impianto con le sigle E1, E2, etc. e della quantità e qualità delle emissioni (stimate), secondo il seguente quadro riassuntivo, specifico per tipo di attività;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTO:

| sigla | origine | Portata | Sezione | Vel. | Temp | Alt | Durata | | Inquinante | | Tipo di impianto di abbattimento (*) |
|-------|---------|--------------------|----------------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|------|--------------------------------------|
| | | Nm ³ /h | m ² | m/s | °C | m | h/g | g/a | mg/Nm ³ | kg/h | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(*) es:A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi - A.D. = Adsorbitore - FT = Filtro a tessuto

Il tecnico
(timbro e firma)